

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: DEL VECCHIO)

Roma, 18 gennaio 2012

Osservazioni sugli atti:

**Proposta di direttiva concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (Rifusione) (COM(2011) 764 def.)**

**Proposta di direttiva concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (Rifusione) (COM(2011) 765 def.)**

**Proposta di direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (Rifusione) (COM(2011) 766 def.)**

**Proposta di direttiva concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato dei recipienti semplici a pressione (Rifusione) (COM(2011) 768 def.)**

**Proposta di direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (Rifusione) (COM(2011) 769 def.)**

**Proposta di direttiva concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori (Rifusione) (COM(2011) 770 def.)**

**Proposta di direttiva relativa all'armonizzazione delle leggi degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (Rifusione) (COM(2011) 771 def.)**

**Proposta di direttiva concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (Rifusione) (COM(2011) 772 def.)**

**Proposta di direttiva concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (Rifusione) (COM(2011) 773 def.)**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminati gli atti COM(2011) 764, 765, 766, 768, 769, 770, 771, 772 e 773 definitivi, di adeguamento al "nuovo quadro normativo" del "pacchetto merci",

tenuto conto della comunicazione della Commissione europea COM (2011) 763, concernente "Adeguamento di dieci direttive di armonizzazione tecnica alla

---

Al Presidente  
della 10<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti”;

considerato che le proposte in oggetto sono direttive di rifusione che hanno l'unico scopo di adeguare i corrispondenti testi legislativi vigenti al cosiddetto “pacchetto merci” del 2008 e in particolare al “nuovo quadro normativo” (NQN) costituito dal regolamento (CE) n. 765/2008, sull'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e sulla vigilanza del mercato, e dalla decisione n. 768/2008/CE, che detta un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, e che esse pertanto non modificano gli elementi essenziali dei predetti testi vigenti;

considerato che l'iniziativa legislativa in oggetto prende le mosse dal “Rapporto Monti” del 9 maggio 2010, ove si riafferma l'importanza strumentale e funzionale del mercato unico per i diversi ambiti strategici dell'Unione, precisando che “per salvaguardare il dinamismo del mercato unico delle merci e garantirne la costante espansione occorre attuare integralmente il ‘pacchetto merci’ approvato nel 2008, specialmente per quanto riguarda il principio del riconoscimento reciproco e la vigilanza del mercato”;

ricordato che, mentre il regolamento (CE) n. 765/2008 è giuridicamente vincolante e direttamente applicabile, ed è entrato in vigore in tutti gli Stati membri il 1° gennaio 2010, la decisione n. 768/2008/CE costituisce invece un provvedimento *sui generis*, in quanto reca un impegno programmatico del legislatore europeo ad adeguare le diverse normative UE di armonizzazione, concernenti i vari settori del mercato interno – sia quelle vigenti, che quelle future – al modello normativo in essa contenuto, per quanto compatibile, e che le nove direttive in oggetto si inseriscono in tale contesto di adeguamento al NQN del “pacchetto merci”;

valutate le proposte di modifica, dirette ad allineare definizioni, prescrizioni in materia di rintracciabilità, obblighi degli operatori economici, criteri e procedure per la selezione degli organismi di valutazione della conformità e requisiti di valutazione della conformità, delle rispettive direttive, alla decisione n. 768/2008/CE e alla nuova terminologia del Trattato di Lisbona, comprese le nuove disposizioni sulla comitatologia, finalizzate a contrastare il problema della non conformità dei prodotti, a garantire la qualità dell'operato degli organismi notificati e ad assicurare una maggiore coerenza tra i testi delle direttive,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica delle proposte di direttive è correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che consente al Parlamento europeo e al Consiglio di deliberare secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione del Comitato economico e sociale, per adottare misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

le proposte risultano conformi al principio di sussidiarietà in quanto, come emerge dall'esperienza applicativa delle normative in oggetto, riportata dalla Commissione europea, le misure adottate a livello nazionale hanno determinato impostazioni divergenti e un diverso trattamento degli operatori economici all'interno dell'UE, con ciò vanificando l'obiettivo delle normative stesse e determinando una situazione che non consente la piena libera circolazione delle merci. Inoltre, data la

crescente internazionalizzazione degli scambi, un'azione coordinata a livello dell'UE è in grado di conseguire in modo più efficace gli obiettivi stabiliti, in particolare per quanto riguarda la vigilanza del mercato;

le proposte appaiono conformi al principio di proporzionalità in quanto esse si limitano alle disposizioni necessarie al conseguimento degli obiettivi ivi stabiliti.

Maurizio Del Vecchio  
